



COMUNE DI TON

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 7

del Consiglio Comunale

Adunanza di **Prima** convocazione Seduta **pubblica**

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI.

L'anno **Duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore **20:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il **Consiglio Comunale**.

Presenti i signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
BATTAN IVAN	X			PRENCIPE FRANCESCO	X		
VIOLA ORIETTA	X			TOMEZZOLI CRISTIANA	X		
FEDRIZZI ANGELO	X			MARCOLLA FRANCO	X		
PATERNOSTER FRANCESCO	X			MARCOLLA WALTER	X		
BATTAN ANTONIO		X		TURRI SALA		X	
FEDRIZZI FRANCESCO	X			WEBBER NELY		X	
MARCOLLA ANDREA	X			ZUCAL ARIANNA		X	
PEDRON ENZO	X						

Scrutatori i Sigg. **TOMEZZOLI CRISTIANA, MARCOLLA FRANCO**

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra **BATTAINI dott.ssa IVANA**

Riconosciuto il numero degli intervenuti, il Sindaco

BATTAN IVAN

nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera n. 7 di data 21/03/2022

Oggetto: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S., DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E AGEVOLAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “legge finanziaria provinciale per il 2015” ha istituito dal 1° gennaio 2015 l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.);

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell’imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) dalle seguenti norme di legge:

- Art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 – legge di stabilità provinciale per il 2016 pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52 del 30 dicembre 2015;
- L.P. n. 20 del 29 dicembre 2016 – legge di stabilità provinciale per il 2017, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 30 dicembre 2016;
- L.P. n. 9 del 2 agosto 2017 – legge di assestamento di bilancio 2017 – pubblicata sul Numero Straordinario n. 4 al B.U.R. n. 31/I-II del 3 agosto 2017;
- L.P. n. 18 del 29 dicembre 2017 – legge di stabilità provinciale per il 2018, pubblicata sul Numero Straordinario n. 3 al B.U.R. n. 52/I-II del 29 dicembre 2017

Atteso altresì che con la deliberazione del Consiglio Comunale 26.03.2018 n. 4 sono state adottate le aliquote e detrazioni IMIS relative all’anno 2018 e che ai sensi e per effetto della Legge provinciale 23.12.2019 n. 13, “Legge di stabilità provinciale per il 2020” e ss.mm. della Legge provinciale 23.03.2020 n. 2 e della Legge provinciale 13.05.2020 n. 3, le stesse sono state applicate per il periodo di imposta 2019, 2020 e 2021;

Preso atto che ai sensi dell’art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l’articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote e detrazioni vigenti;

Considerato che in sede di determinazione della politica di formazione del bilancio di previsione 2022-2024 non sono state adottate modifiche all’assetto IM.I.S. e che pertanto per l’anno di imposta 2022 sono state prorogate automaticamente le aliquote e detrazioni approvate con la deliberazione consiliare n. 4/2018;

Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 9 bis della L.p. 15.11.1993 n. 36 (Norme in materia di finanza locale), che reca “Disposizioni per l’assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria”:

1. Fermo restando il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall’ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l’adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l’anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;

b) ad aspetti conseguenti all’adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell’amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

1 bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.”

Preso atto pertanto che entro il 31.03.2022 (termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 come stabilito dal Decreto del Ministero degli Interni di data 24.12.2021) occorre approvare la

manovra fiscale come conseguenza dell'adozione delle modifiche introdotte dalla Legge provinciale 27.12.2021 n. 22;

Appurato che il presente provvedimento deliberativo non incide sulle previsioni di entrata del bilancio di previsione 2022-2024;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato;

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 Euro che il Comune può aumentare anche fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad Euro 340,53 che il Comune può aumentare anche fino alla concorrenza dell'imposta dovuta;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione di Giunta n. 75/2012 e che per il 2022 l'Amministrazione non ha disposto alcuna modifica;

Visti i Protocolli in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2022, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta Provinciale e Consiglio delle Autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative ad abitazione principale, fattispecie assimilate ad abitazione principale e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

Fissato quindi l'obiettivo di gettito relativo alla nuova imposta pari ad Euro 328.000,00;

Richiamato il regolamento IMIS approvato con precedente deliberazione consigliere n. 6/2022;

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2022 dalla citata disciplina (L.P. 14/2014) sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPO- NIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %		
Fattispecie assimilate per legge (art.5 comma 2 lett b) della L.P. b. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9	0,00 %		

Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,55%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3,D4,D6 e D9.	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore a € 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad €uro 50.000,00	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
 - la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
 - il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
 - lo Statuto comunale approvato e ss.mm. ed i.;
 - il Regolamento di contabilità per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
 - il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazione consiliare n. 6 dd. 21/03/2022;
- atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera i) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
- ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di garantire quanto prima la comunicazione ai soggetti d'imposta, assicurando l'organizzazione delle attività conseguenti;

Acquisiti i seguenti pareri:

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0 e astenuti n. 1 (Marcolla Walter), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di stabilire, anche sulla base di quanto disposto con la L.P. n. 22 del 27.12.2021, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. per il periodo di imposta 2022, come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPO- NIBILE
Abitazione principale e pertinenze per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e pertinenze Categorie A1, A8 e A9	0,35 %		
Fattispecie assimilate per legge (art.5 comma 2 lett b) della L.P. b. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 e A9	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%		
Fabbricati iscritti nelle Categorie Catastali C1, C3, D2, A10	0,55%		
Categoria Catastale D/7 e D/8 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 50.000,00	0,55%		
Categoria Catastale D/1 la cui rendita è uguale o inferiore ad € 75.000,00	0,55%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3,D4,D6 e D9.	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore a € 75.000,00	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad €uro 50.000,00	0,79%		

Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è uguale o inferiore ad € 25.000,00	0,00%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore ad € 25.000,00	0,10%		1.500,00
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %		

2. **di fissare** le scadenze per il versamento dell'IM.I.S. per l'anno 2022 al 16 giugno 2022 e, rispettivamente, al 16 dicembre 2022.
3. **di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. **di dare atto inoltre**, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, la presente deliberazione deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ton.
5. **di dare atto**, anche in relazione a quanto disposto con il comma 1 bis dell'articolo 9 bis della L.P. 36/1993, che il presente provvedimento deliberativo non incide sulle previsioni di entrata del bilancio di previsione 2022-2024;
6. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, con separata votazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m..
7. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2L;
 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199;
 - di rinviare conseguentemente a successivi provvedimenti, secondo quanto stabilito al punto precedente, l'attuazione dell'intesa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ivan Battan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/03/2022** all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 22/03/2022

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ivana Battaini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della LR 2/2018.

Addì, 22/03/2022

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ivana Battaini
